

**Regolamento vigente esclusivamente per le domande di arbitrato  
depositate fino alla data del 5 dicembre 2016**

**ARTICOLO 1**

**FUNZIONI E PROCEDIMENTI CAI**

La Camera Arbitrale Italiana ("CAI") svolge le seguenti funzioni: a) amministra procedimenti di arbitrato per la risoluzione delle controversie secondo il presente regolamento; b) su istanza delle parti, nomina arbitri in procedimenti non amministrati secondo il presente regolamento; c) amministra, a richiesta scritta delle parti, procedure di conciliazione, arbitraggio e perizie contrattuali provvedendo alla nomina di conciliatori, arbitratori e periti e fissando di volta in volta le regole per le relative procedure secondo i principi del presente Regolamento. Si fa luogo ad uno dei procedimenti sopra descritti, in conformità delle disposizioni del presente Regolamento, qualora esista tra le parti un accordo scritto per uno degli anzidetti procedimenti che faccia riferimento alla CAI, ovvero qualora, in assenza di detto accordo, una parte depositi alla CAI una domanda per uno dei sopradescritti procedimenti, sottoscritta personalmente, contenente la contestuale proposta di ricorrere allo stesso e l'altra parte accetti tale proposta, con dichiarazione, sottoscritta personalmente, da inviarsi al Segretario Generale entro il termine da quest'ultimo fissato. d) con specifico riferimento alle funzioni di Mediazione e Conciliazione, di cui al D. Lgs. n.28/2010 ed al D.M. n. 180/2010, coordina ed amministra tali procedimenti, disciplinando la relativa attività a mezzo della Sezione Speciale del presente Regolamento. La CAI è tenuta a stipulare una polizza assicurativa non inferiore a Euro 500.000,00, per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione di cui al presente paragrafo.

**ARTICOLO 2**

**CONSIGLIO ARBITRALE**

Il Consiglio Arbitrale della CAI è nominato dalla assemblea degli associati. Il Consiglio Arbitrale viene convocato su iniziativa di uno qualunque dei suoi membri, o del Segretario Generale e/o del Presidente o di altro soggetto da quest'ultimo delegato, a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica, spediti agli altri componenti del Consiglio stesso, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data della riunione. Le sedute del Consiglio Arbitrale e le sue deliberazioni sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvi i casi in cui la delibera di nomina dei membri dello stesso, emanata dal Consiglio di Amministrazione, non disponga diversamente. Il Consiglio Arbitrale ha competenza su tutte le materie attinenti l'amministrazione delle procedure previste al precedente articolo 1 ed adotta tutti i relativi provvedimenti, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Con specifico riferimento alle funzioni di Mediazione e Conciliazione di cui al D. LGS. n.28/2010, il Consiglio Arbitrale:

- redige ed aggiorna periodicamente l'Elenco dei Mediatori;
- esamina le richieste di conciliazione e provvede alla designazione dei Mediatori, anche avvalendosi della procedura telematica, facendo salva la possibilità delle parti di scegliere congiuntamente il Mediatore per il proprio procedimento;

- esamina gli eventuali esposti nei confronti dei Mediatori , sottoponendo la questione, per il relativo parere, al Collegio dei Probiviri, di cui all'art.3-ter del presente Regolamento,
- vigila sul rispetto, da parte del Mediatore designato, degli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché dalla specifica normativa in materia ;
- provvede, su parere del Collegio dei Probiviri, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
- provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione-conciliazione stragiudiziale, esperito dal medesimo;
- trasmette, al termine del procedimento, la scheda di valutazione del servizio , sottoscritta dalla parte con la indicazione delle proprie generalità, per via telematica al Responsabile della tenuta del Registro presso il Ministero, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento;
- trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale , entro il 30 Giugno di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- predispone il rendiconto contabile finanziario;
- individua la tariffa da applicare, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- approva il regolamento di procedura per la mediazione nelle controversie civili non societarie e l'allegato tariffario, nonché le successive modifiche e integrazioni .

I componenti del Consiglio Arbitrale , salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lett. B), secondo periodo, del D.M. 222/04, non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro Ministeriale.

### ARTICOLO 3

#### **SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale della CAI è nominato dall'Assemblea dei soci. Il Segretario Generale cura l'aggiornamento dell'Albo degli Arbitri, di cui al successivo art. 4, in conformità alle istruzioni impartite dal Consiglio Arbitrale e provvede, su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a convocare il Consiglio Arbitrale stesso, curandone l'esecuzione delle relative decisioni, coordina l'attività del personale addetto e lo svolgimento delle attività amministrative. Svolge ogni altro compito ed attività ad esso demandati dall'organo di amministrazione della CAI, in conformità allo Statuto ed al presente Regolamento. È compito del Segretario Generale della CAI e del personale di segreteria prestare a chiunque ne faccia richiesta un supporto informativo tecnico e pratico atto ad agevolare il ricorso allo strumento arbitrale, facilitando l'espletamento delle formalità del procedimento.

Con specifico riferimento alle funzioni di Mediazione e Conciliazione di cui alla Sezione Speciale del presente Regolamento, il Segretario Generale è responsabile della tenuta del Registro, anche informatico, degli Affari di Mediazione , con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del

procedimento e il relativo esito . Provvede , altresì , all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori , dietro indicazioni del Consiglio Arbitrale. Fatti salvi i compiti riservati al Consiglio Arbitrale, il Segretario Generale, provvede ad assistere quest'ultimo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010; raccogliere le domande di conciliazione, attraverso appositi moduli che saranno allegati al presente Regolamento o che saranno predisposti dal Consiglio Arbitrale per adeguarli alle esigenze dell'ufficio; verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione; esigere le indennità previste; comunicare al Consiglio, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione. Tutte la attività e le funzioni espletate dal Segretario Generale, sia per quanto riguarda procedure di arbitrato che di mediazione, possono essere svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona da quest'ultimo delegata.

#### ARTICOLO 3 – BIS

##### **COMITATO SCIENTIFICO**

L'Assemblea dei soci nomina il Comitato Scientifico , quale organo consultivo, sia a favore degli arbitri di cui al successivo art. 4 , sia a favore di terzi che dovessero rivolgersi alla CAI per la emissione di pareri scritti (pareri *pro-veritate*), oppure orali. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente Onorario e da un Vice-Presidente, nominati come sopra. La stessa Assemblea provvede, altresì, alla sostituzione o alla esclusione dei relativi membri.

#### ARTICOLO 3 - TER

##### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probiviri , formato da cinque membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili . Tale Collegio: - fissa le regole di comportamento degli Arbitri di cui al relativo Albo (art. 4); - propone all'Assemblea l'esclusione dall'Albo CAI di Arbitri che abbiano violato l'obbligo di riservatezza ovvero che si siano resi responsabili di gravi colpe o inadempienze.

#### ARTICOLO 4

##### **ALBO DEGLI ARBITRI, ARBITRATORI E PERITI**

Gli arbitri, gli arbitratori, i periti, nominati a termini di Statuto, sono elencati in apposito Albo, tenuto ed aggiornato a cura del Segretario Generale e/o del Presidente o di altro soggetto da quest'ultimo delegato. Di tale Albo fanno parte, di diritto, il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale. Possono inoltre essere inseriti nell'Albo della CAI persone fisiche, sia italiane che straniere, di comprovata e particolare esperienza in materia giuridica, economica, agraria e tecnica in genere, che ne facciano richiesta al Consiglio Arbitrale.

#### ARTICOLO 4 - BIS

##### **ELENCO DEI MEDIATORI EX D. LGS. N. 28/2010**

I Mediatori ed i Conciliatori di cui al D. LGS. n.28/2010 sono iscritti nel relativo Elenco, redatto ed aggiornato periodicamente dal Consiglio Arbitrale, secondo quanto previsto al precedente art. 2. La Camera Arbitrale Italiana , per svolgere le sue funzioni di cui al precedente art. 1, paragrafo d), si avvale di un Elenco di Mediatori preselezionati , composto da almeno cinque professionisti che siano in

possessione di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento acquisiti presso gli enti di formazione, in base a quanto previsto dall'art.18 del Decreto Ministeriale del 18/10/2010 n. 180. La CAI è tenuta a redigere l'Elenco dei Mediatori, sulla scorta delle istanze degli interessati e deve, comunque, provvedere entro il mese di Gennaio di ogni anno all'aggiornamento di tale Elenco.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

## ARTICOLO 5

### **ARBITRATO**

Con l'accordo scritto, sotto forma di compromesso o clausola compromissoria, che dà origine all'arbitrato, le parti possono convenire che lo stesso sia rituale oppure libero. Qualora le parti non abbiano espressamente convenuto la natura dell'arbitrato, o in caso di incertezza sulla stessa, prevale la natura rituale. In caso di arbitrato rituale, il procedimento arbitrale è diretto alla pronuncia di un lodo suscettibile di acquisire efficacia di sentenza, in conformità dell'articolo 825 del codice di procedura civile. In caso di arbitrato libero o irrituale, il procedimento arbitrale è diretto ad una decisione dell'arbitro, che ha valore esclusivamente contrattuale tra le parti e non è suscettibile di acquisire efficacia di sentenza. Il lodo è reso secondo diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato una decisione secondo equità. Tuttavia, se l'arbitrato, anche internazionale, trae origine da clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo e/o nello statuto di società, il lodo è reso in ogni caso secondo diritto quando, per decidere, siano state conosciute questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

## ARTICOLO 6

### **DOMANDA DI ARBITRATO**

Fermo restando le ulteriori formalità eventualmente previste dalla normativa applicabile, chiunque intenda promuovere un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della CAI deve presentare alla Segreteria una domanda di arbitrato in tante copie quanti sono gli arbitri che dovranno decidere sulla controversia, più una per la Segreteria. Eventuali documenti che accompagnano la domanda devono essere prodotti nello stesso numero di copie. La parte che intende avviare il procedimento arbitrale deve inoltre trasmettere alla controparte copia della domanda e dei documenti ad essa eventualmente allegati. La domanda, sottoscritta dalla parte che propone il procedimento o dall'eventuale rappresentante, contiene: -il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;- l'indicazione delle generalità del difensore, se nominato, e, in ogni caso, l'elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale; - il testo dell'accordo arbitrale dal quale il procedimento trae origine; -le indicazioni sul tipo di arbitrato, sulla sede, e sul numero degli arbitri, fermo restando che la nomina degli arbitri dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art.9 del presente Regolamento; -l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda con la precisazione dei quesiti; - l'indicazione di eventuali mezzi di prova e l'elencazione dei documenti eventualmente allegati alla domanda; - la dichiarazione di avvenuta comunicazione alla controparte della domanda e dei documenti eventualmente

ad essa allegati. La domanda deve essere accompagnata dal versamento in favore della CAI di una somma non rimborsabile, a titolo di diritti di registrazione nella misura prevista dalla Tariffa allegata al presente Regolamento.

## ARTICOLO 7

### **RISPOSTA**

La parte convenuta ha un termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda per comunicare la propria risposta, con eventuali documenti allegati, alla Segreteria nel numero di copie previsto dal precedente articolo 6. Copia della risposta e dei relativi documenti deve essere inoltre comunicata nel termine suddetto, alla controparte. La risposta contiene: - il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante; - l'indicazione delle generalità del difensore, se nominato, e, in ogni caso, l'elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale; - le indicazioni sul tipo di arbitrato, sulla sede e sul numero degli arbitri - fermo restando che la nomina degli arbitri dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art.9 del presente Regolamento - e le eventuali contestazioni motivate sulle indicazioni fornite dall'attore; - l'esposizione dei fatti posti a fondamento della risposta, e la precisazione dei quesiti, dei controquesiti e delle eventuali richieste in via riconvenzionale; - l'indicazione di eventuali mezzi di prova e l'elencazione dei documenti eventualmente allegati alla risposta; - la dichiarazione di avvenuta comunicazione alla controparte della risposta e dei documenti ad essa eventualmente allegati. In caso di risposta che contenga domanda riconvenzionale, la parte attrice può proporre una memoria di replica, entro trenta giorni dalla ricezione della risposta, dandone comunicazione alla controparte ed alla Segreteria della CAI in un numero di copie pari a quello previsto al precedente articolo 6.

## ARTICOLO 8

### **UDIENZA PRELIMINARE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

Alla scadenza del termine previsto dal precedente articolo 7, primo comma, il Consiglio Arbitrale fissa una data per la convocazione delle parti, al fine di esperire un tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle parti stesse. L'udienza relativa a tale tentativo di conciliazione viene tenuta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume la funzione di conciliatore. Per tale incombenza il Presidente può delegare un Consigliere, ovvero un iscritto all'Albo della CAI. Il Consiglio Arbitrale determina, ai sensi del Tariffario CAI, l'importo delle spese per la procedura di conciliazione da richiedere alle parti. La somma così determinata deve essere versata alla CAI dall'attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dal Segretario Generale e/o dal Presidente o da altro soggetto da quest'ultimo delegato. Qualora una delle parti non provveda, il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest'ultimo delegato richiederà l'intero importo del deposito alla controparte o alle controparti. In caso di mancato adempimento delle parti, il tentativo di conciliazione non avrà luogo. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di poteri per conciliare la lite. Sentite le parti, se del caso anche separatamente, ed acquisiti i dati necessari, il conciliatore tenta la conciliazione

della lite, formulando un'ipotesi di accordo. In caso di conciliazione della lite, viene redatto verbale in più esemplari sottoscritto dalle parti. In caso di mancata conciliazione, nella stessa udienza il conciliatore invita le parti a provvedere alla nomina dell'arbitro o degli arbitri, secondo le modalità previste nel successivo articolo 9. A tale scopo il conciliatore può concedere alle parti un termine non superiore a venti giorni. In ogni caso, qualora il tentativo di conciliazione fallisca, il verbale dell'udienza innanzi al conciliatore non potrà essere utilizzato nel procedimento arbitrale.

## ARTICOLO 9

### **NOMINA DELL'ARBITRO**

Le controversie deferite alla CAI sono risolte da un arbitro unico o da un collegio arbitrale composto da tre o più membri purché in numero dispari e, salvo diverso accordo fra le parti, l'arbitrato ha sede a Roma, presso la sede della CAI. Qualora le parti non abbiano concordato il numero degli arbitri entro il termine previsto dall'articolo 7, primo comma, del presente Regolamento, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo le modalità qui di seguito specificate. Gli arbitri sono nominati, dalle parti e/o dal Consiglio Arbitrale, tra coloro che sono iscritti all'Albo degli arbitri tenuto presso la CAI, con le modalità previste nel presente articolo. Se la risoluzione della controversia è devoluta ad un arbitro unico, le parti devono concordare la sua nomina e darne comunicazione alla Segreteria non oltre venti giorni dall'invito formulato dal Conciliatore o dal Consiglio Arbitrale, ai sensi del precedente articolo 8. In mancanza la nomina è effettuata dal Consiglio Arbitrale. Se la risoluzione della controversia è devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre o più arbitri, ciascuna delle parti provvede alla nomina di un arbitro (due nel caso di collegio formato da 5 arbitri) dandone comunicazione alla Segreteria, non oltre venti giorni dall'invito formulato dal Conciliatore o dal Consiglio Arbitrale, ai sensi del precedente articolo 8. La nomina dello/degli arbitri che non siano stati nominati dalle parti nei termini predetti è effettuata dal Consiglio Arbitrale. Le Parti provvedono alla nomina del Presidente del collegio arbitrale nel termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla nomina del secondo arbitro. Trascorso tale termine, in mancanza di accordo delle parti circa la nomina del Presidente, questa è effettuata dal Consiglio Arbitrale. Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo e/o nello statuto di società, il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri, designando i componenti del collegio arbitrale o l'arbitro unico, secondo quanto previsto dalla stessa clausola. Nel presente Regolamento, salvo che dal contesto dei singoli articoli risulti diversamente, il termine arbitro indica indifferentemente l'arbitro unico o il collegio arbitrale.

## ARTICOLO 10

### **DEPOSITO PROVVISORIO**

Il Consiglio Arbitrale, tenuto conto del valore della controversia, quale ricavabile dalla domanda di arbitrato e dalla risposta, determina, sulla base della Tariffa allegata al presente Regolamento, una somma da richiedere alle parti a titolo di deposito provvisorio che sia idoneo a coprire le spese e gli onorari dell'intero procedimento. La somma così determinata deve essere versata alla CAI

dall'attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dal Segretario Generale e/o dal Presidente o da altro soggetto da quest'ultimo delegato. Qualora una delle parti non provveda, il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest'ultimo delegato, richiede l'intero importo del deposito alla controparte o alle controparti. In presenza di domanda riconvenzionale e di notevole sproporzione di valore tra la medesima e la domanda principale, il Consiglio Arbitrale può determinare le quote di deposito dovute dalle parti in misura diversa. In attesa del pagamento del deposito richiesto, la trasmissione del fascicolo agli arbitri, disposta dall'articolo 11 del presente Regolamento, è sospesa. Qualora il Consiglio Arbitrale ne ravvisi la necessità, possono essere richieste integrazioni del suddetto deposito nel corso del procedimento. In caso di mancato pagamento del deposito o delle quote richieste, il Consiglio Arbitrale può richiedere al Segretario Generale e/o al Presidente o ad altro soggetto da quest'ultimo delegato di rivolgere formale invito alle parti di provvedere al pagamento entro e non oltre un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza di pagamento nel termine previsto, la domanda si intenderà ritirata ed il procedimento rinunciato da entrambe le parti. Il mancato pagamento nel termine indicato al precedente comma equivale a rinuncia delle parti al procedimento, fatta salva le facoltà delle parti di riattivare la procedura.

## ARTICOLO 11

### **ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE**

A ricezione integrale del deposito previsto all'articolo 10 del presente Regolamento, il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest'ultimo delegato provvede a richiedere all'arbitro formale accettazione dell'incarico ed a trasmettergli il fascicolo degli atti e documenti ricevuti dalle parti in relazione al procedimento, dandone comunicazione alle parti stesse. A seguito della formale richiesta di cui al precedente comma, l'arbitro comunica al Segretario Generale la propria accettazione dell'incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'arbitro assume l'obbligo di svolgere la sua funzione con assoluta imparzialità ed indipendenza nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto della CAI e del presente Regolamento. A seguito dell'accettazione, l'arbitro non può rinunciare all'incarico se non per gravi motivi sopravvenuti. Il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest'ultimo delegato dà comunicazione alle parti dell'avvenuta accettazione dell'arbitro. Le parti possono ricusare l'arbitro, che non sia stato da loro nominato, per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile entro il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricazione, a mezzo istanza motivata rivolta al Consiglio Arbitrale. Sull'istanza di ricazione decide il Consiglio Arbitrale, dopo aver sentito l'arbitro ricusato. La sostituzione dell'arbitro, che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso del procedimento, deve avvenire entro venti giorni dalla domanda della parte più diligente, a cura della parte designante, se si tratta di arbitro designato dalla medesima, ovvero congiuntamente da entrambe, se si tratta di arbitro nominato dalle stesse. Qualora la nomina sia stata effettuata dal Consiglio Arbitrale, o comunque nel caso in cui le parti non provvedano alla sostituzione nei termini previsti, la nuova nomina verrà effettuata dal Consiglio Arbitrale.

## ARTICOLO 12

### **SEDE DELL'ARBITRATO**

In mancanza di accordo delle parti, da comunicare alla Segreteria entro il termine previsto dall'articolo 7, primo comma, del presente Regolamento, la sede dell'arbitrato è presso la sede della CAI, ovvero è stabilita dal Consiglio Arbitrale ai sensi dell'art. 9 che precede. L'arbitro avrà facoltà di svolgere altrove singoli atti del procedimento qualora lo ritenga opportuno.

## ARTICOLO 13

### **PROCEDIMENTO**

L'arbitro può regolare lo svolgimento del procedimento e l'istruttoria della lite nel modo che ritiene più opportuno nel rispetto del presente Regolamento e del principio del contraddittorio. In particolare l'arbitro concede alle parti termini per lo scambio di memorie, repliche, e presentazione di mezzi di prova documentale e testimoniale. L'arbitro può procedere, anche d'ufficio, all'assunzione di mezzi di prova ed alla nomina di consulenti tecnici, purché nell'ambito di coloro che sono iscritti nell'Albo tenuto presso la CAI.

## ARTICOLO 14

### **LODO**

Salvo quanto disposto diversamente dalle parti, ai sensi dell'art. 820 primo comma c.p.c., l'arbitro deve emettere il lodo entro duecentoquaranta giorni dal momento dell'accettazione della nomina da parte del medesimo arbitro. In ogni caso il termine può essere prorogato ai sensi dell'art. 820 terzo comma c.p.c.. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 820 quarto comma c.p.c., e per non più di una volta, nell'ambito di ciascuno dei casi ivi previsti. Il lodo, adeguatamente motivato e sottoscritto dall'arbitro, deve essere redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Segreteria, e trasmesso dall'arbitro alle parti ed alla Segreteria entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione. Salvo il disposto, ove applicabile, dell'art. 35 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 e succ. mod., il lodo è inappellabile e, con l'accettazione del presente Regolamento, le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso e impugnazione cui possono rinunciare.

## ARTICOLO 15

### **LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO**

All'atto dell'emanazione del lodo, il Consiglio Arbitrale provvede, se del caso, alla liquidazione definitiva delle spese del procedimento, tenuto conto della Tariffa allegata al presente Regolamento. In caso di anticipata chiusura del procedimento, il Consiglio Arbitrale liquida le spese sulla base dell'attività effettivamente prestata sino al momento dell'estinzione. Le spese del procedimento comprendono i diritti di registrazione, i diritti amministrativi e di segreteria per l'attività prestata dalla CAI e gli onorari del conciliatore, dell'arbitro, del segretario, se nominato, e dell'eventuale consulente tecnico. Le determinazioni del Consiglio Arbitrale sono vincolanti per tutti coloro che hanno preso parte al procedimento. Il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest'ultimo delegato invia alle parti la liquidazione delle spese del procedimento e le invita a provvedere agli adempimenti di loro competenza. Le

parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, indipendentemente dalle statuizioni dell'arbitro sulla ripartizione tra le parti delle spese stesse.

#### ARTICOLO 16

##### **ARBITRATO INTERNAZIONALE**

Si farà ricorso all'arbitrato internazionale quando alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso una delle parti risieda o abbia la sede effettiva all'estero ovvero quando una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 832 del codice di procedura civile. In caso di arbitrato internazionale si applicano le norme del presente Regolamento in quanto non derogate dal presente articolo. Qualora le parti non abbiano stabilito le norme applicabili al merito della controversia oppure non abbiano concordato che l'arbitro pronunci secondo equità, l'arbitro applica la legge italiana. In ogni caso l'arbitro è tenuto a tener conto del contenuto del contratto e degli usi commerciali. In difetto di accordo tra le parti l'arbitro stabilisce la lingua dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze e della lingua utilizzata nel rapporto, in relazione al quale è sorta la controversia e nella corrispondenza intercorsa tra le parti.

#### ARTICOLO 17

##### **COMUNICAZIONI**

Prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro, prevista dall'articolo 11 del presente Regolamento, le comunicazioni delle parti devono essere inviate alla Segreteria. Successivamente le parti provvedono a trasmettere direttamente all'arbitro le loro comunicazioni, secondo le modalità da questo indicate, trasmettendone copia alla Segreteria. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere. Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento, si tiene conto della data di ricezione dei relativi atti.

#### ARTICOLO 18

##### **TERMINI**

Salvo quanto disposto dall'articolo 14, i termini previsti dal presente Regolamento possono essere prorogati dal Consiglio Arbitrale d'ufficio o su motivata richiesta di una parte o dell'arbitro.

#### ARTICOLO 19

##### **MODIFICHE**

La Camera Arbitrale Italiana si riserva di modificare in qualunque momento il presente Regolamento e la relativa Tariffa.

#### ARTICOLO 20

##### **RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalle disposizioni di legge applicabili.

<b>All. 1 Tariffario Procedure Arbitrali</b>						
A) Valore della controversia	B) Diritti amministrativi e di segreteria		C) Spese della procedura di conciliazione		D) Spese della procedura arbitrale**	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1. fino ad € 25,000	350,00	600,00	400,00	600,00	910,00	1.820,00
2. da € 25.000,01 ad € 50.000,00	750,00	1.200,00	600,00	1.000,00	2.260,00	4.520,00
3. da € 50.000,01 ad € 100.000,00	1.400,00	2.400,00	1.200,00	2.000,00	3.620,00	7.240,00
4. da € 100.000,01 ad € 250.000,00	2.600,00	4.400,00	2.500,00	3.600,00	7.230,00	14.460,00
5. da € 250.000,01 ad € 500.000,00	6.800,00	11.500,00	5.500,00	9.200,00	13.560,00	31.000,00
6. da € 500.000,01 ad € 2.500.000,00	13.900,00	23.500,00	11.600,00	19.500,00	22.595,00	55.000,00
7. da € 2.500.000,01 ad € 25.000.000,00	13.900,00 + 1%	23.500,00 + 1%	11.600,00 + 1%	19.500,00 + 1%	22.595,00 + 1%	55.000,00 + 1%
8. oltre € 25.000.000,01	Tabella 7 + 0,50%	Tabella 7 + 0,50%	Tabella 7 + 0,50%	Tabella 7 + 0,50%	Tabella 7 + 0,50%	Tabella 7 + 0,50%
9. valore indeterminabile	800,00	3.800,00	800,00	3.200,00	4.520,00	9.045,00
Diritti di registrazione: Euro 500,00 (oltre iva) NOTA BENE: Nella tabella 7 il valore percentuale va calcolato sulla parte eccedente Euro 2.500.000,01 Nella tabella 8 il valore percentuale va calcolato sulla parte eccedente Euro 25.000.000,01 Tutti gli importi sono al netto dell'I.V.A. **In caso di procedura arbitrale mediante Collegio, gli importi indicati nella tabella "D" vanno moltiplicati per il numero dei componenti del Collegio Arbitrale.						